



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;

VISTO il *Regolamento per Accordi internazionali*, emanato con D.R. n. 2796 del 10/07/2019;

VISTO il *Regolamento di funzionamento della Commissione per l'Internazionalizzazione e la Mobilità Internazionale (CIMI)*, emanato con D.R. n. 1942 del 12/05/2022, con il quale è stata istituita la predetta Commissione, in sostituzione della *Commissione Internazionalizzazione di Ateneo* - ed alla stessa, sono state rimesse funzioni sia in materia di mobilità internazionale che in materia di accordi internazionali;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 162 del 21/02/2023, con il quale, tra l'altro, con decorrenza dal 01/03/2023, è stato istituito l'*Ufficio Supporto all'Internazionalizzazione di Ateneo* e l'*Ufficio Relazioni internazionali* è stato ridenominato *Ufficio Erasmus+ e Mobilità internazionale*;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 672 del 21/02/2023 con il quale, nell'ambito del riassetto delle competenze degli Uffici afferenti all'*Area Ricerca, Internazionalizzazione e Terza Missione*, a decorrere dal 01/06/2023, al suddetto *Ufficio Erasmus+ e Mobilità internazionale* sono state confermate le competenze relative alla *mobilità internazionale* mentre al sopra citato neo istituito *Ufficio Supporto all'Internazionalizzazione di Ateneo* sono state rimesse le competenze in materia di *accordi internazionali*;

CONSIDERATO che, per effetto di quanto stabilito dal sopra citato *Regolamento di funzionamento della Commissione per l'Internazionalizzazione e la Mobilità Internazionale (CIMI)* e dalle disposizioni di cui ai suddetti Decreti del Direttore Generale, si rende necessario apportare, d'ufficio, modifiche *de iure* al sopra citato *Regolamento per Accordi internazionali*;

DECRETA

Il *Regolamento per Accordi internazionali*, emanato con D.R. n. 2796 del 10/07/2019, è modificato con la sostituzione nel testo del predetto Regolamento della locuzione "**Commissione Internazionalizzazione di Ateneo**" con la locuzione "**Commissione per l'Internazionalizzazione e la Mobilità Internazionale (CIMI)**" e della locuzione "**Ufficio Relazioni Internazionali**" con la locuzione "**Ufficio Supporto all'Internazionalizzazione di Ateneo**".

IL RETTORE
Matteo LORITO



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, gli artt. 4 e 14, comma 2, lett. b);

VISTO il *Regolamento per accordi internazionali* e relativi allegati, emanato con D.R. n. 1281 del 26/04/2016;

CONSIDERATO che il sensibile aumento, negli ultimi anni, del numero di proposte di stipula di accordi internazionali da parte dell'Ateneo ha fatto emergere l'opportunità di una revisione delle vigenti previsioni regolamentari in materia, soprattutto allo scopo di limitare il proliferare di accordi che non sempre corrispondono agli standard previsti dal predetto Regolamento in materia e il cui eventuale rigetto da parte della Commissione internazionalizzazione di Ateneo, preposta al loro esame, non trova supporto in un idoneo strumento regolamentare;

VISTA la proposta di revisione della sopra citata disciplina regolamentare in materia di accordi internazionali che la Commissione Internazionalizzazione di Ateneo - tenuto conto delle considerazioni sopra riportate - ha avanzato con lo scopo di introdurre ulteriori elementi che offrano maggiori stimoli al processo di Internazionalizzazione dell'Ateneo, che contribuiscano ad incrementare la interdisciplinarietà e la collaborazione tra strutture diverse e che rendano ancora più trasparente l'intero processo sotteso alla stipula degli accordi internazionali;

VISTA la Delibera n. 111 del 23/05/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul nuovo *Regolamento per accordi internazionali*;

VISTA la Delibera n. 35 del 23/05/2019 con la quale il Senato Accademico ha approvato il nuovo *Regolamento per accordi internazionali*;

DECRETA

Il *Regolamento per accordi internazionali*, comprensivo dei relativi allegati, emanato con D.R. n. 1281 del 26/04/2016, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il nuovo *Regolamento per accordi internazionali* di cui sopra, comprensivo dei relativi allegati, sostituisce quello emanato con D.R. n. n. 1281 del 26/04/2016 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente: *dott. Giuseppe FESTINESE*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *dott. Antonio NASTI*

AdP



REGOLAMENTO PER ACCORDI INTERNAZIONALI

Articolo 1. Finalità

1. L'Università favorisce, promuove e sostiene la stipula di accordi con Università, Istituti di ricerca esteri e con qualsiasi altra Organizzazione estera le cui attività siano riconosciute utili alla promozione ed al sostegno dell'internazionalizzazione dell'Ateneo.

Articolo 2 – Accordi con Università e Istituti di ricerca esteri

1. Nell'ambito del presente Regolamento, con il termine "Accordo" si definisce ogni atto negoziale sottoscritto da contraenti che si impegnano alla cooperazione culturale e scientifica per l'attuazione di interessi condivisi, coerenti con la propria missione istituzionale. Si definiscono le seguenti tipologie di accordi:

• **Tipologia A - Accordo Quadro di collaborazione culturale e scientifica:** accordo di cooperazione di interesse generale dell'Ateneo. A firma del Rettore, viene stipulato su proposta del Rettore stesso o di una Scuola o di almeno due strutture (Dipartimenti o Centri di Servizio).

Tali accordi prevedono un Comitato Paritetico di Coordinamento composto da almeno tre docenti/esperti per ciascuna parte, afferenti ad almeno due diverse Dipartimenti nel caso della Federico II, e possibilmente lo stesso anche per l'Istituzione partner. Devono far parte del Comitato Paritetico di Coordinamento i Coordinatori responsabili dell'accordo (Rettore o suo delegato, Presidente di Scuola o suo delegato, Direttore di struttura o suo delegato), per ciascuna Istituzione partner.

• **Tipologia B - Accordo di Settore:** accordo di cooperazione relativo ad una specifica area didattico-scientifica. A firma del Responsabile della Scuola/Dipartimento/Centro di Servizio proponente, viene stipulato su proposta della stessa come "protocollo aggiuntivo" ad un precedente Accordo Quadro oppure come accordo a sé stante.

Tali accordi prevedono almeno un responsabile per ciascuna Istituzione *partner*.

Articolo 3 – Procedure per la stipula degli accordi

Tipologia A

1.1) Le strutture dell'Ateneo, su richiesta motivata di un loro professore o ricercatore, propongono la stipula di accordi internazionali di Tipologia A (vedere *fac-simile* Allegato A). Tali proposte di accordo, corredate del parere favorevole dei Consigli delle Strutture proponenti, vanno trasmesse alla Commissione Internazionalizzazione di Ateneo, per il tramite dell'Ufficio Relazioni Internazionali, entro le seguenti quattro date di ciascun anno:

- 31 gennaio
- 30 aprile
- 31 luglio
- 31 ottobre

1.2.) Le proposte di accordo dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- a) Denominazione dei partner, dei relativi Coordinatori responsabili e composizione del Comitato Paritetico di Coordinamento;
- b) Finalità, oggetto e durata

nonché eventualmente:

- c) Ambiti disciplinari di interesse;
- d) Modalità di attuazione degli obiettivi previsti dall'accordo;
- e) Modalità di interscambio del Personale e/o degli studenti;
- f) Finanziamenti eventualmente disponibili (spese di viaggio, spese di soggiorno dei partecipanti, spese di assicurazioni, ecc.).



1.3) Le proposte di accordo dovranno inoltre essere corredate da una scheda informativa redatta sulla base del facsimile Allegato 1. La Commissione Internazionalizzazione di Ateneo o l'Ufficio Relazioni Internazionali potranno in ogni momento richiedere ulteriori informazioni utili all'istruttoria e alla stipula degli accordi.

1.4) La Commissione internazionalizzazione trasmetterà direttamente al Rettore, per la sottoscrizione, solo gli accordi internazionali di Tipologia A che siano conformi al presente Regolamento di Ateneo e allo schema tipo predisposto, mentre saranno rimessi all'esame degli Organi di Governo dell'Ateneo gli accordi internazionali che, seppur rientranti nella Tipologia A, presentino peculiarità o affrontino tematiche tali da risultare non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento.

Tipologia B

2.1 Gli accordi di Tipologia B, redatti preferibilmente secondo lo schema tipo predisposto (vedere fac-simile Allegato B), sono sottoscritti dal responsabile delle struttura proponente.

2.2 Gli accordi di Tipologia B, corredate del parere favorevole del Consiglio della struttura proponente, vanno trasmessi all'Ufficio Relazioni Internazionali, una volta perfezionati dal Dipartimento/Scuola/Centro coinvolti e dall'Istituzione partner, perché possano essere resi noti all'Ateneo e quindi inseriti nei rispettivi elenchi di accordi internazionali attivi da pubblicare sui siti istituzionali.

Articolo 4 – Lingua, durata e rinnovo

1. I testi degli accordi vanno redatti, di norma, in italiano e nella lingua ufficiale del partner straniero e/o in inglese. Ciascun accordo potrà avere una durata minima di tre anni e massima di cinque. Sarà cura del Coordinatore responsabile richiederne il rinnovo almeno tre mesi prima della data di scadenza su indicazione del competente ufficio di Ateneo.

2. Per gli accordi di Tipologia A, il Coordinatore, all'atto della richiesta di rinnovo, deve presentare all'Ufficio Relazioni Internazionali, una relazione relativa alle attività svolte seguendo il facsimile in Allegato 2; sulla base di tale relazione la Commissione Internazionalizzazione di Ateneo si riserva di valutare la opportunità di rinnovare o meno l'accordo.

Articolo 5 – Norme finali e transitorie

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno deliberate dagli Organi di Governo su proposta della Commissione di Internazionalizzazione di Ateneo. Il presente regolamento abroga integralmente il Regolamento per accordi internazionali emanato con DR n. 1281 del 26/04/2016 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore.



SCHEDA INFORMATIVA ACCORDO INTERNAZIONALE

1. INFORMAZIONI SUL *PARTNER* STRANIERO

Denominazione completa dell'Università / Istituto di Ricerca / Organizzazione estera con cui si intende stipulare l'accordo:

Nominativo, indirizzo e riferimenti (tel., fax, e-mail) del rappresentante legale:

Sito web: _____

Il sito web (o parte di esso) è in inglese?: SI' NO

Rilascia titoli di dottorato?: SI' NO

Lingua in cui sono prevalentemente offerti i corsi: _____

Sono offerti corsi in lingua inglese?: SI' NO

Se SI', in quali discipline e in quale livello (1°, 2° o 3° ciclo):

Sono già in vigore altri accordi ufficiali con la Federico II (ad es.: *Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus*, ecc.)?: SI NO

Se SI', specificare quali:

Eventuali informazioni aggiuntive dell'istituzione estera proposta (livelli di eccellenza, *ranking* secondo classifiche internazionali, ecc.)



2. INFORMAZIONI SUL COORDINATORE PER LA FEDERICO II

COGNOME e Nome: _____

Ruolo (Ordinario, Associato, Ricercatore): _____

Settore Scientifico Disciplinare: _____

Luogo e data di nascita: _____

Codice Fiscale: _____

Dipartimento di afferenza: _____

Facoltà / Scuola di afferenza: _____

Telefono: _____ Fax: _____ E-mail: _____

Breve *Curriculum Vitae*:

Elenco delle 5 pubblicazioni più significative degli ultimi 5 anni:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

3. INFORMAZIONI SUL COORDINATORE *PARTNER* STRANIERO

COGNOME e Nome: _____

Ruolo: _____

Luogo e data di nascita: _____

Dipartimento di afferenza: _____

Facoltà / Scuola di afferenza: _____

Telefono: _____ Fax: _____ E-mail: _____

Breve *Curriculum Vitae*:





Elenco delle 5 pubblicazioni più significative degli ultimi 5 anni:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____



RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTE ACCORDO INTERNAZIONALE

1. MOBILITA' REALIZZATE (docenti, studenti)

2. CORSI / SEMINARI SVOLTI (eventuale realizzazione di percorsi di studio in collaborazione, titoli doppi o congiunti)

3. RICERCHE SVOLTE IN COLLABORAZIONE (indicare eventuali pubblicazioni in collaborazione)

4. FINANZIAMENTI OTTENUTI E RELATIVA FONTE



**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
E
L'UNIVERSITÀ DI / ISTITUTO DI RICERCA**

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II", rappresentata dal suo Rettore *pro-tempore*.

e

l'Università/Istituto di ricerca
rappresentata dal suo Rettore/Presidente/Direttore *pro-tempore*.

decidono di stabilire tra loro relazioni di cooperazione nei campi dell'insegnamento, della ricerca scientifica e della formazione.

A tal fine, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 - Attività in cooperazione

La cooperazione si tradurrà segnatamente in:

- invio di missioni d'insegnamento;
- scambio di studenti, docenti-ricercatori, personale tecnico laureato e/o personale amministrativo ;
- organizzazione di colloqui, seminari e riunioni a carattere scientifico;
- scambio di documenti e pubblicazioni scientifiche e pedagogiche;
- sviluppo di programmi e cicli d'insegnamento giudicati utili da entrambe le parti.

ARTICOLO 2 - Campi di applicazione

Le due parti contraenti prevedono una cooperazione attiva nel campo della/e,
particolarmente in, nonché in altra/e disciplina/e che potrà/anno integrare il
presente accordo e che sarà/anno oggetto di stipula/e di separato/i accordo/i che si configurerà/anno quale/i
addendum al presente accordo.

ARTICOLO 3 - Regolamentazione degli scambi

Le due parti contraenti realizzano gli scambi del personale previsto all'art. 1 del presente accordo :

- sotto forma di missioni brevi (conferenze, colloqui, seminari, workshop ...)
- sotto forma di missioni di media durata (tra 4 e 6 settimane).

Tutti gli anni verranno stabiliti di comune accordo il numero di personale (entro un massimo di cinque) da impegnare nello scambio, nonché la durata della missione.

Per quanto riguarda lo scambio degli studenti essi saranno soggetti al pagamento delle tasse universitarie nell'Istituzione del loro Paese d'origine.

ARTICOLO 4 - Scambio di documentazione

Le due Istituzioni contraenti s'informano reciprocamente delle loro pubblicazioni nonché dei loro programmi d'insegnamento e di ricerca.

Esse si scambiano, nei campi definiti dall'accordo, pubblicazioni scientifiche, periodiche ed eventualmente non periodiche.

ARTICOLO 5 - Risorse

Le due Istituzioni contraenti si impegnano a cercare finanziamenti e risorse che consentano la realizzazione degli obiettivi definiti dal presente accordo.

ARTICOLO 6 - Durata

Il presente accordo ha la durata di anni e, alla sua scadenza, può essere rinnovato per un ulteriore periodo, previo nuovo parere della/e Struttura/e interessata/e. Ciascuna delle parti potrà recedere dall'accordo con un preavviso di sei mesi. Il presente accordo entrerà in vigore dopo la sottoscrizione da parte delle autorità competenti delle due Istituzioni.



ARTICOLO 7 - Responsabile e comitato paritetico

Per l'Università degli Studi di Napoli Federico II coordinatore responsabile dell'accordo è:

- prof. *Struttura:*
- i componenti il comitato paritetico sono:
- prof./dott. *Struttura:*
 - prof./dott. *Struttura:*
 - prof./dott. *Struttura:*

Per l'Università/Istituto di coordinatore responsabile dell'accordo è:

- prof./dott. *Struttura:*
- i componenti il comitato paritetico sono:
- prof./dott. *Struttura:*
 - prof./dott. *Struttura:*
 - prof./dott. *Struttura:*

Nell'eventualità di stipula di *addendum* il coordinatore responsabile dello stesso entrerà a far parte del comitato congiunto per la Struttura subentrante.

ARTICOLO 8 - Responsabilità

Ciascun impiegato, docente, agente o studente delle rispettive istituzioni sarà obbligato a rispettare le norme ed i regolamenti dell'istituzione ospitante mentre partecipa ad eventuali programmi o attività sotto la responsabilità dell'istituzione ospitante in linea con il presente accordo, e detti soggetti si impegnano a rispettare le leggi del Paese ospitante durante la partecipazione a tali attività o programmi.

ARTICOLO 9 – Controversie

Rappresenta un vantaggio reciproco per le Istituzioni firmatarie del presente accordo risolvere le loro divergenze o controversie in maniera amichevole. Di conseguenza, ciascuno si impegna a contattare il rappresentante designato dall'altra istituzione per discutere e lavorare alla risoluzione di ogni divergenza che potrebbe insorgere durante la vigenza di questo accordo.

ARTICOLO 10 – Danni a persone o cose

Le Istituzioni concordano che ogni Istituzione debba risarcire, difendere e preservare l'altra parte per ogni perdita, reclamo, danno o richiesta, danni patrimoniali a cose o persone che derivino dalla propria negligenza o dalla negligenza dei propri funzionari, direttori, agenti, impiegati o subappaltatori. Non possono essere rivendicati contro l'altra istituzione danni speciali, conseguenti o liquidati.

ARTICOLO 11 – Legislazione competente

Il presente accordo sarà ispirato e regolato dalle leggi dei Paesi firmatari, a condizione, tuttavia, che nessuna clausola, disposizione o oggetto dell'Accordo debba essere in conflitto, o mettere in discussione, le leggi del Paese di qualsiasi parte del presente accordo. In tal caso, le parti acconsentono a negoziare in buona fede per determinare la legge applicabile e assicurare la legalità e la corretta applicazione di questo accordo.

Redatto in triplice copia in italiano, in (*lingua del paese partner e/o in inglese*), ognuna delle quali rappresenta documento originale.

(Località paese partner), _____

Napoli, _____

Per l'Università/Istituto di ricerca
.....
Il Rettore/Presidente/Direttore *pro-tempore*

Per l'Università degli Studi
di Napoli Federico II
Il Rettore *pro-tempore*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETARIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DR/2019/2796 del 10/07/2019





**ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
(Scuola/Dipartimento/Centro di Servizio)
E
L'UNIVERSITÀ DI / ISTITUTO DI RICERCA**

.....

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II", Scuola di,
Dipartimento di, Centro di Servizio,
rappresentata dal Presidente/Direttore *pro-tempore* Prof

e

l'Università/Istituto di ricerca,
rappresentata dal suo Rettore/Presidente/Direttore *pro-tempore*.

decidono di stabilire tra loro relazioni di cooperazione nei campi dell'insegnamento, della ricerca scientifica e della formazione.

A tal fine, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 - Attività in cooperazione

La cooperazione si tradurrà segnatamente in:

- invio di missioni d'insegnamento;
- scambio di studenti, docenti-ricercatori, personale tecnico laureato e/o personale amministrativo;
- organizzazione di colloqui, seminari e riunioni a carattere scientifico;
- scambio di documenti e pubblicazioni scientifiche e pedagogiche;
- sviluppo di programmi e cicli d'insegnamento giudicati utili da entrambe le parti.

ARTICOLO 2 - Campi di applicazione

Le due parti contraenti prevedono una cooperazione attiva nel campo della/e,
particolarmente in

ARTICOLO 3 - Regolamentazione degli scambi

Le due parti contraenti realizzano gli scambi del personale previsto all'art. 1 del presente accordo :

- sotto forma di missioni brevi (conferenze, colloqui, seminari, workshop ...)
- sotto forma di missioni di media durata (tra 4 e 6 settimane).

Tutti gli anni verranno stabiliti di comune accordo il numero di personale (entro un massimo di cinque) da impegnare nello scambio, nonché la durata della missione.

Per quanto riguarda lo scambio degli studenti essi saranno soggetti al pagamento delle tasse universitarie nell'Istituzione del loro Paese d'origine.

ARTICOLO 4 - Scambio di documentazione

Le due Istituzioni contraenti s'informano reciprocamente delle loro pubblicazioni nonché dei loro programmi d'insegnamento e di ricerca.

Esse si scambiano, nei campi definiti dall'accordo, pubblicazioni scientifiche, periodiche ed eventualmente non periodiche.

ARTICOLO 5 - Risorse

Le due Istituzioni contraenti si impegnano a cercare finanziamenti e risorse che consentano la realizzazione degli obiettivi definiti dal presente accordo.



ARTICOLO 6 - Durata

Il presente accordo ha la durata di anni e, alla sua scadenza, può essere rinnovato per un ulteriore periodo, previo nuovo parere della/e Struttura/e interessata/e. Ciascuna delle parti potrà recedere dall'accordo con un preavviso di sei mesi. Il presente accordo entrerà in vigore dopo la sottoscrizione da parte delle autorità competenti delle due Istituzioni.

ARTICOLO 7 - Responsabile

Per la Scuola/Dipartimento/Centro di
coordinatore responsabile dell'accordo è:
- prof./dott. *Struttura:*
Per l'Università/Istituto di coordinatore responsabile dell'accordo è:
- prof./dott. *Struttura:*

ARTICOLO 8 - Responsabilità

Ciascun impiegato, docente, agente o studente delle rispettive istituzioni sarà obbligato a rispettare le norme ed i regolamenti dell'istituzione ospitante mentre partecipa ad eventuali programmi o attività sotto la responsabilità dell'istituzione ospitante in linea con il presente accordo, e detti soggetti si impegnano a rispettare le leggi del Paese ospitante durante la partecipazione a tali attività o programmi.

ARTICOLO 9 – Controversie

Rappresenta un vantaggio reciproco per le Istituzioni firmatarie del presente accordo risolvere le loro divergenze o controversie in maniera amichevole. Di conseguenza, ciascuno si impegna a contattare il rappresentante designato dall'altra istituzione per discutere e lavorare alla risoluzione di ogni divergenza che potrebbe insorgere durante la vigenza di questo accordo.

ARTICOLO 10 – Danni a persone o cose

Le Istituzioni concordano che ogni Istituzione debba risarcire, difendere e preservare l'altra parte per ogni perdita, reclamo, danno o richiesta, danni patrimoniali a cose o persone che derivino dalla propria negligenza o dalla negligenza dei propri funzionari, direttori, agenti, impiegati o subappaltatori. Non possono essere rivendicati contro l'altra istituzione danni speciali, conseguenti o liquidati.

ARTICOLO 11 – Legislazione competente

Il presente accordo sarà ispirato e regolato dalle leggi dei Paesi firmatari, a condizione, tuttavia, che nessuna clausola, disposizione o oggetto dell'Accordo debba essere in conflitto, o mettere in discussione, le leggi del Paese di qualsiasi parte del presente accordo. In tal caso, le parti acconsentono a negoziare in buona fede per determinare la legge applicabile e assicurare la legalità e la corretta applicazione di questo accordo.

Redatto in: **triplice** copia in italiano, in (*lingua del paese partner e/o in inglese*), ognuna delle quali rappresenta documento originale.

(Località paese partner), _____

Napoli, _____

Per l'Università/Istituto di ricerca

Per la Scuola/Dipartimento/Centro di Servizio
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

Il Rettore/Presidente/Direttore *pro-tempore*

Il Direttore *pro-tempore*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DR/2019/2796 del 10/07/2019

